

CIX.

TORNATA DEL 25 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizione — Omaggi — Annunzio di una interpellanza al Ministro di grazia e giustizia del Senatore Chiesi — Risposta del Senatore Poggi — Fissazione del giorno di sabato per la medesima — Resoconto del Senatore Gioia (relatore) sul rinvio all'ufficio centrale del progetto per una tassa sulle investiture ecclesiastiche ed altre concessioni del Governo — Discussione sul progetto di legge per lo stabilimento di una rete di strade nazionali nelle province siciliane — Dichiarazione del Ministro dei lavori pubblici sull'ordine del giorno proposto dall'ufficio centrale — Spiegazioni al riguardo del Senatore De Gori — Parole del Senatore Amari — Approvazione dell'ordine del giorno e del progetto mentovato, non che di quello per la concessione di una linea telegrafica sottomarina fra Otranto e Corfù — Discussione sul progetto di legge per estendere a tutte le province dello Stato la legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari — Ordine del giorno proposto dall'ufficio centrale accettato dal Ministro dei lavori pubblici — Osservazioni del Senatore Notta — Risposta del Ministro dei lavori pubblici — Proposta del Senatore Notta combattuta dal Senatore De Cardenas (relatore) — Considerazione del Senatore Alfieri e sua proposta — Parole al riguardo del Ministro Poggi — Adozione della proposta del Senatore Alfieri — Approvazione del progetto — Discussione sul progetto di legge per una tassa sui redditi dei beni dei corpi morali e di mano-morta — Dichiarazione del Regio Commissario in ordine all'art. 1. — Schiarimento del Senatore Farina — Istanza del Senatore Linati cui risponde il Senatore Farina — Obbiezioni del Senatore De Gori — Risposta del Regio Commissario — Dubbio del Senatore Alfieri chiarito dal Regio Commissario — Proposte del Ministro Poggi e De Gori — Osservazione del Senatore Farina — Approvazione dell'art. 1 emendato dall'ufficio centrale — Schiarimenti richiesti dai Senatori Audiffredi e De Cardenas forniti dal Senatore Farina e dal Regio Commissario — Approvazione degli art. 2 all'8 — Schiarimenti sull'art. 9 dei Senatori Alfieri, Farina e Regio Commissario — Approvazione dell'art. 9.*

La seduta è aperta a ore 2 1/4.

Sono presenti il Ministro dei Lavori Pubblici e il Senatore Poggi *Ministro senza portafoglio*;

Il Senatore, *Segretario*, D'Adda legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3072. Pier Luigi Montecchini di Parma porge al Senato motivate istanze acciò nella legge sul cumulo degli impieghi e pensioni, venga introdotta una disposizione mercè cui l'impiegato, che a termini di questa legge deve abbandonare un impiego, abbia diritto su di esso alla pensione dovutagli quando avrà superato i dieci anni di servizio.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

1. Il Deputato Jadopi Stefano *della storia d'Isernia alla caduta dei Borboni nel 1860*;

2. La tipografia Eredi Botta di un'altra copia della seconda edizione della *Statistica amministrativa del Regno d'Italia*.

ANNUNZIO DI UNA INTERPELLANZA
AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Presidente. La parola è al signor Senatore Chiesi Senatore **Chiesi**. Sebbene non sia presente il signor Ministro di grazia e giustizia, io approfitterò della presenza del signor Ministro Poggi per muovergli non una interpellanza ma una preghiera.

Uno dei primi atti del cavaliere Farini allorchè prese le redini del Governo di Modena, fu il decreto del 21 luglio 1859, del quale il Senato mi permetterà di dare lettura omettendone i considerandi: eccone le parole:

1. È istituita una Commissione la quale cerchi nei segreti e nei pubblici archivi tutti i documenti delle licenze e degli arbitrii dei due ultimi Duchi di Modena, delle opere sovversive d'ogni ordine civile e delle offese contro i diritti della proprietà e delle famiglie;

2. La Commissione dovrà raccogliere e pubblicare immediatamente e per ordine tutti i documenti in originale e colla traduzione in lingua francese.

3. La medesima è abilitata altresì a fare inchieste ed assumere deposizioni giurate, destinando a tal uopo uno o più cancellieri.

4. Essa dovrà eziandio proporre i mezzi equi di riparare in qualche guisa i danni recati alle disgraziate famiglie dai confisci e dalle arbitrarie distribuzioni dei loro averi.

Indi segue la nomina della Commissione composta di rispettabilissimi magistrati, avvocati e professori dell'educato di Modena.

Questa Commissione con uno zelo e patriottismo che certamente le torna a grand'onore accettò il difficile e delicato incarico. E come vedete doppio era il suo compito:

1. La raccolta e pubblicazione dei documenti che provassero gli atti ingiusti e la mala signoria degli ultimi due Duchi;

2. La proposta di un equo compenso da darsi alle famiglie danneggiate nei loro averi per cause politiche.

La Commissione raccolse e pubblicò importanti documenti, e questa pubblicazione ebbe luogo prima dell'annessione dell'Emilia alla Monarchia di Savoia; ma non ostante l'instancabile zelo e diligenza onde disimpegnò lo assunto incarico, non fu in tempo di presentare prima dell'annessione al dittatore Farini la parte del suo lavoro che si riferiva alla proposta degli indennizzi da assegnarsi alle famiglie danneggiate.

Questa proposta fu dalla Commissione rassegnata dopo le annessioni al Ministero di Grazia e Giustizia del Regno allora retto dall'onorevole Ministro Cassinis. Mi consta che l'ex Ministro Cassinis prese in serio esame i lavori di questa Commissione; ma quando egli era sul punto di dare esecuzione al decreto Farini, rassegnò il suo portafoglio, e così la esecuzione di quel decreto rimase in sospeso.

La stessa sorte ebbero le proposte della Commissione presso il successore signor Ministro Miglietti. Anch'egli prese in serio esame i lavori di detta Commissione, e quando stava sul punto di dare esecuzione al decreto Farini, rassegnò esso pure il suo portafoglio e così restò ineseguito quel decreto, e rimasero per queste crisi ministeriali deluse finora le aspettative di tante famiglie danneggiate, le quali veramente provano le pene di Tantalo.

Io spero che il Senato non vorrà lasciarmi d'indiscreto se prego l'onorevole signor Ministro di grazia e giustizia e per esso il qui presente suo collega signor Ministro Poggi a volere con la maggiore possibile sollecitudine prendere in esame e in considerazione le proposte

della accennata Commissione, onde possa avere esecuzione lo accennato decreto Farini, il quale fu un atto non tanto politico ma di giustizia riparatrice altamente reclamata dalla pubblica opinione.

Senatore **Poggi**, *Ministro senza portafoglio*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**, *Ministro senza portafoglio*. Io mi darò cura di rendere inteso il mio collega Ministro di grazia e giustizia della domanda avanzata dall'onorevole Senatore Chiesi; e quando egli sia per qualche ragione impedito, mi darò cura io di far conoscere al Senato nel giorno che sarà per destinare, qual sia lo stato delle cose in rapporto all'esecuzione del Decreto di cui l'onorevole Chiesi ha parlato. In quanto alla fissazione del giorno me ne rimetto alla saviezza del Senato.

Presidente. Qual giorno crederebbe che fosse più conveniente?

Senatore **Poggi**, *Ministro senza portafoglio*. O venerdì o sabato.

Presidente. Se il Senato lo approva, si potrebbe fissare il giorno di sabato.

Chi approva che questa interpellanza abbia luogo sabato voglia alzarsi.

(Approvato).

Siccome importa assai al Senato che si chiarisca l'ordine dei suoi lavori, io pregherei l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale incaricato dell'esame della legge relativa alla tassa sulle investiture ecclesiastiche e sopra altre concessioni del Governo di volermi dire in che condizione si trovi il lavoro al quale l'ufficio avrà proceduto in seguito alla riserva fatta quando fu respinto l'emendamento proposto al primo articolo di quel progetto di legge; dico l'emendamento, perchè l'articolo in tutto il rimanente non fu toccato.

Senatore **Giola**, *Relatore*. Alla domanda che l'onorevolissimo signor Presidente mi ha fatto l'onore di dirigere, risponderò brevemente che l'ufficio centrale in seguito al rinvio del progetto di legge per la tassa sulle investiture ecclesiastiche ed altre concessioni governative se ne è, come era suo dovere, occupato.

Esso ha tenuto già su questo argomento diverse sedute; le sue idee sono, potrei dire, quasi completamente accertate.

Il suo pensiero è di proporre alcuni emendamenti all'articolo primo del progetto ministeriale che ancora rimane a votare.

Questi emendamenti, perchè la discussione non sia improvvisa ma pensata, saranno stampati e distribuiti, come si suol fare delle altre relazioni; e credo che ciò potrà farsi dentro due o tre giorni, non più tardi.

Spero che queste dichiarazioni bastino a soddisfare la domanda che il signor Presidente ebbe la bontà d'indirizzarmi.

Presidente. Ringrazio l'onorevole signor Relatore degli schiarimenti che ci ha favoriti e che serviranno per dirigerci nella fissazione dei nostri lavori.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LO STABILIMENTO DI UNA RETE
DI STRADE NAZIONALI IN SICILIA.

(Vedi atti del Senato N. 121).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge per lo stabilimento di una rete di strade nazionali nelle province siciliane.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domandola parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. L'ufficio centrale nella sua relazione ha fatto due osservazioni sul progetto di legge sottoposto alle deliberazioni del Senato le quali in certo modo mi provocano a dare qualche spiegazione al Senato.

L'ufficio centrale nota giustamente come le spese portate in questo progetto di legge non siano tutte e sufficientemente corredate dei progetti che debbono giustificare l'ammontare.

Ho detto sufficientemente, perchè una parte delle spese accennate in questo progetto di legge sono giustificate da progetti regolarissimi che credo siano stati anche comunicati al Senato.

Io riconosco la ragionevolezza delle osservazioni fatte su questo punto dall'ufficio centrale. Tuttavia mi permetterò di esporre alcuna delle ragioni per cui credo sia stato impossibile nelle circostanze attuali di corredate il progetto di legge di tutti gli elementi di giustificazione come par sarebbe desiderabile.

Chi voglia correre col pensiero sulla grandissima quantità di lavori che da un paio d'anni a questa parte si sono sviluppati in tutta Italia, facilmente può farsi un concetto della posizione in cui si trova il Governo. Nell'Italia meridionale e più particolarmente in Sicilia, si potrebbe quasi dire che non ci sono strade, perchè di strade sistemate ed interamente compiute ve ne sono ben poche, mentre se ne vedono molte cominciate, e dappertutto ponti da fare, tronchi intermedi, non per anco studiati, interruzioni e lacune frequentissime, per modo che immensamente minore fu ed è l'utilità delle spese che si sono fatte e sparpagliate dirò così nelle diverse parti dell'isola.

Perciò in Sicilia il bisogno di creare delle strade e di compiere e rendere utili quelle esistenti è urgente ed evidentissimo. Da ciò un grandissimo bisogno di moltissimi piani e progetti da preparare e compilare. A questo si è aggiunto il bisogno di compilare tutti i piani per le diverse ferrovie che si sono progettate e che pur urge di condurre a compimento; in questo stato di cose, in faccia a tutti questi progetti che bisognerebbe pur compilare, una difficoltà quasi insuperabile si presenta al Governo, o si è questa, che manca il personale adattato per compilare tutti i progetti che occorrerebbero; è una impossibilità pratica difficilissima a superare; è una difficoltà che da parecchie settimane io ho potuto meglio riconoscere e che sarà uno dei principali ostacoli che bisognerà supe-

rare, se si vuole che le opere pubbliche tanto per le ferrovie quanto per le strade carreggiabili, come anche per le altre opere di pubblica utilità, sieno mandate ad effetto con quella rapidità che è pure nel desiderio universale.

Dunque, se questa legge non è corredata, come pur sarebbe desiderabile, di tutti i progetti di massima, che conviene vi si uniscano in simili casi, voglia il Senato accagionare non altra causa che la condizione eccezionale dei tempi in cui ci troviamo, e la quantità di lavori ai quali bisogna provvedere, ed a cui materialmente è impossibile corrisponda un adeguato provvedimento; questo quanto all'impossibilità materiale.

Del resto se l'ufficio centrale e il Senato desiderano che il Ministero prenda impegno nei futuri bilanci, o nelle future proposte di spese di questa natura, di corredate le sue proposte con progetti giustificativi, io non ho difficoltà nessuna ad assumerne formalmente l'impegno, dichiarando che quando vi verremo a presentare progetti di spese straordinarie nuove, il Ministero farà tutto il possibile perchè dessi siano accompagnati dai progetti.

L'ufficio centrale ha fatto anche un'altra avvertenza intorno al 3 p. 010 di sovrimposta prediale, il cui prodotto per atto governativo fu attribuito alle amministrazioni provinciali. Egli ha esposto il desiderio che questo provvedimento ricevesse la sanzione del potere legislativo.

Su questo punto io non farò questione; dirò soltanto che, poichè l'ufficio centrale riconobbe l'utilità pratica di questo provvedimento, poichè non fu discorde sostanzialmente nel riconoscere la utilità e la giustizia del medesimo, io credo che la questione si riduce a sapere se desso dovesse o no essere sanzionato dal potere legislativo.

Per verità, io non credo che abbisognasse questa sanzione, imperocchè se si considera che la legge provinciale esistente nella Sicilia lascia nelle attribuzioni delle autorità provinciali le materie stradali, a differenza delle disposizioni vigenti nelle province settentrionali d'Italia, e quando si ritenga che lo stanziamento che figurava nei bilanci di quelle province relativo a queste spese, figura nell'attivo, ma per una cifra corrispondente ad un'altra nel passivo, io credo che questo provvedimento poteva essere semplicemente oggetto di una disposizione amministrativa.

Ad ogni modo, poichè l'ufficio centrale non dissente sull'utilità di quel provvedimento, e spero non dissenterà nemmeno il Senato, prenderò in esame la questione, e se mai potrò persuadermi che sia il caso di venire a legalizzare il provvedimento con un postumo progetto di legge, io non avrò difficoltà di presentarlo alla sanzione del Parlamento.

Con questa dichiarazione, e con che sia ben inteso che l'ordine del giorno, quale è proposto dall'ufficio centrale, non ha altro significato ed altra estensione al di là di questo, che il Ministero assume l'impegno di

giustificare le proposte di spese straordinarie nuove con progetti giustificativi nei futuri esercizi, cioè dal bilancio 1863 in avanti, ma che quanto alla massima e quanto agli stanziamenti che sono decretati nel 1862 la legge ha tutto il suo vigore, con questa dichiarazione, dico, non ho difficoltà di accettare le osservazioni fatte con molta benevolenza dall'ufficio centrale, e di accettare anche l'ordine del giorno che in certo modo le riassume e le sanziona.

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. Se permette, leggerò prima il testo della legge (*V. infra*).

L'ufficio centrale su questo progetto di legge ha proposto un ordine del giorno, che leggerò, perchè ad esso si riferiscono le osservazioni che fece l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici.

Ordine del giorno: « Sentite le dichiarazioni del signor Ministro, mercè le quali egli si obbliga di presentare le preventive perizie prima d'ogni e qualunque nuova domanda di crediti per tutte le opere da eseguirsi per norma dei successivi bilanci, il Senato passa all'ordine del giorno. »

La discussione generale è aperta. La parola è all'onorevole Senatore De Gori.

Senatore De Gori. Non essendo presente l'onorevole Senatore Relatore dell'ufficio centrale, mi prendo la libertà di parlare a nome dell'ufficio stesso.

Nell'esaminare io questo progetto di legge quella parte relativa allo stanziamento di un milione e mezzo sul bilancio dell'anno 1862 per nuovi lavori di strade nell'isola di Sicilia, strade integralmente nuove, l'ufficio centrale non poteva obbiare la lunga e viva discussione che in caso consimile, e ancora di maggiore importanza, si era elevata in Senato per un'altra concessione, quella cioè della ferrovia Arcina; la quale fu presentata senza corredo della perizia e dei disegni che ne accennassero il tracciamento. Ricorderà il Senato quanto viva e quanto lunga fosse la discussione relativamente a quell'impresa, la quale mancava del corredo di tutti i documenti necessari che rendessero pienamente ragione al Senato della sua importanza e del suo valore approssimativo, tanto che l'ufficio centrale stesso del quale ebbi l'onore di essere in quella circostanza Relatore, si divise in due opposte sentenze gli uni ammettendo, gli altri respingendo la legge.

Furono ragioni di estrema urgenza quelle che persuasero in quella occasione il Senato a passare sopra alla tassativa prescrizione della legge sulle opere pubbliche del 20 novembre 1859, se non erro, all'articolo 282, e la legge restò approvata. Nella presente circostanza, sebbene si trattasse di opere di molto minore entità, che non fosse quella ferrovia, non ostante si riproduceva la stessa cosa, cioè di uno stanziamento domandato per opere indeterminate. Indeterminate pel valore presente, per la durata approssimativa della costruzione, ed indeterminate per la cifra totale. Le ragioni d'urgenza che ricorsero in quella mentovata circostanza si

verificano anche al presente in grado invero anche maggiore, imperocchè non solo è debito della Nazione e del Governo di provvedere la Sicilia di strade di cui agra-ziatamente manca, ma è altresì un debito morale in quanto che il 3 p. 0/0, al quale alludeva l'onorevole Ministro dei lavori pubblici, si paga pur troppo da molti e molti anni come imposta speciale sotto il titolo di strade, senza che l'isola giammai ne abbia goduto.

Per conseguenza ricorreva la necessità positiva di dotare l'isola di Sicilia di strade, e la necessità relativa di accordare a quelle popolazioni un beneficio per il quale da lungo tempo sopportano sacrifici senza averne ricevuto l'equivalente vantaggio.

In conseguenza dichiaro in nome dell'ufficio centrale che l'ordine del giorno, che è la conclusione della nostra relazione, non è nè punto nè poco un'osservazione sul modo col quale la legge è stata presentata, ma è solamente una dichiarazione che stabilisce realmente quali sono le intenzioni del Senato intorno alla presentazione di progetti di legge che riguardano nuove opere pubbliche, cioè a dire, che fedelmente a quanto è stabilito dalla legge sulle opere pubbliche del novembre 1859, ogni domanda di credito venga accompagnata da tutti quei documenti e dimostrazioni che possano rendere il Senato pienamente in cognizione dell'importanza delle leggi che sono sottoposte alle sue deliberazioni.

Quanto al 3 per 0/0, del quale l'onorevole Ministro dei lavori pubblici ha creduto doversi far carico, accennando alla possibilità e convenienza che possa essere determinato il tempo della concessione, senza detrimento delle successive disposizioni legislative, io consento in ciò che ha esposto l'onorevole Ministro dei lavori pubblici, il quale potrà anche osservare che l'ufficio centrale non ha creduto di includerlo nell'ordine del giorno, e si è solamente limitato a quel necessario corredo del quale un progetto di legge relativo ad opere pubbliche interamente nuove, debb'essere per disposto di legge fornito.

Senatore Amari. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari. Io non ho inteso distintamente il discorso del preopinante, epperò sono ancora nel dubbio se per l'ordine del giorno, che egli ha proposto, s'intenda che si passi oltre mettendo da parte la legge, oppure se debbasi venire alla discussione di essa.

Pare che l'onorevole preopinante si contenti delle dichiarazioni che sono state fatte dal signor Ministro dei Lavori Pubblici e voglia passare alla discussione della legge, però non vorrei che a questa fosse un ostacolo il non essersi presentati i conti preventivi della spesa.

Molti Senatori. No! no!

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari. Dunque partendo da questa supposizione . . .

Presidente. Permetta l'onorevole Senatore Amari. E esso ha domandato uno schiarimento al Senatore De Gori il quale fa parte dell'ufficio centrale. Il Senatore De Gori mi pare sia pronto a dare questo schiarimento; epperò è più naturale che parli prima il Senatore De Gori, dopo le accorderò nuovamente la parola.

Senatore De Gori. Mi sarà facile rispondere alla domanda del mio amico Senatore Amari leggendo le ultime parole testuali della relazione dell'ufficio centrale « L'ufficio medesimo d'unanime avviso vi propone che qualora il signor Ministro si dichiarerà, che egli presenterà al più presto possibile il relativo calcolo complessivo dei lavori, giusta il prescritto degli articoli 17, 279 o 282 della legge 20 novembre 1859, possa il Senato accordare la sua approvazione alla proposta di che si tratta. Approvazione subordinata al seguente ordine del giorno..... »

Talmente che l'ufficio centrale propone l'adozione pura e semplice della legge, ogniqualvolta che l'ordine del giorno, il quale non è relativo al credito che viene ad esso stanziato, ma prende di mira i futuri crediti che potessero essere domandati per la prosecuzione di queste opere delle quali adesso non si conosce bene nè l'indole, nè l'importanza, potesse essere, come è stato, consentito dal signor Ministro dei lavori pubblici. Ho aggiunto qualche parola per mostrare che l'ordine del giorno non era fatto pel modo in cui la legge era presentata, ma bensì per servire come dichiarazione per questa e per tutte le altre leggi che riguardano opere pubbliche, talmente che non regge il dubbio dell'onorevole Senatore Amari che l'ordine del giorno possa trattenere minimamente l'adozione della presente legge che riguarda le opere che l'ufficio centrale si è creduto di riconoscere non solo necessarie ed urgenti, ma quasi doverose.

Senatore Amari. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari. Non mi resta che a dichiararmi contento delle spiegazioni che si sono date, dopo le quali mi pare non resti più verun ostacolo a mettere in discussione e votazione la legge; soltanto, poichè ho preso la parola, mi permetterò di aggiungere una circostanza di fatto circa il 3 p. 0/0 aggiunto alla fondiaria per le strade di Sicilia.

Questa è una disposizione del cessato governo borbonico data nel 1852 nella quale pretendendo che già fosse interamente provveduto per tutte le strade della Sicilia colla costruzione della strada da Palermo a Messina per le montagne, e da Palermo a Trapani che si erano fatte pel tempo passato, si metteva assolutamente a carico delle province tutte le altre strade possibili della Sicilia; e per supplire a questa spesa, si assegnava come fondo provinciale, ben inteso, perchè erano strade dichiarate a carico delle province, si assegnava dico un 3 p. 0/0 sulla fondiaria che figurava nel bilancio dello Stato appunto perchè si riscuoteva insieme colle tasse fondiarie; ma lo Stato, come lo riscuoteva,

nella stessa maniera lo metteva a disposizione delle province.

Perciò io credo che per questa parte non ci possa essere tanto scrupolo a lasciare il fondo a disposizione delle province, perciò che non è altro se non la continuazione di un provvedimento il quale si trova stabilito da tanti anni, e come tutte le altre leggi deve durare, finchè una nuova legge del Parlamento non lo tolga. Ad ogni modo, dico, che se per metterlo in regola e costituirlo nel bilancio dei lavori pubblici, si volesse dichiarare particolarmente che il prodotto di questo 3 p. 0/0 che ammonta, se non erro, alla somma di L. 2,200,000 ad un dipresso, sia assegnato in particolare alle strade provinciali di Sicilia, non vi sarebbe alcun ostacolo. È poi bene di notare che con la rete di strade delle quali si parla in questo progetto, non si provvede a tutte le strade da costruire, perchè una gran parte di queste sono già costruite e soltanto da compiere, dove con un ponte, dove con un tratto di strada.

In questo modo non avremo fatto altro che assegnare alla Sicilia le strade principali, le strade le quali hanno un interesse nazionale. È ben naturale che ci siano tutte le strade in Sicilia come in altri luoghi, quelle dico, che riguardano piuttosto l'interesse delle province che gli interessi generali, quindi per queste strade provinciali debbe restarvi un fondo e precisamente il fondo che vi è assegnato colle imposte messe a carico delle province.

Perciò dico, che il prodotto del 3 p. 0/0 non debba far ostacolo alla legge che votiamo ora, salvo poi a metterlo in regola nel bilancio dei lavori pubblici.

Presidente. Interrogo il Senato se vuole chiudere la discussione generale.

Chi la vuol chiudere si alzi.

(La discussione generale è chiusa).

Rileggerò l'ordine del giorno proposto dall'ufficio centrale e consentito dal signor Ministro.

« Sentite le dichiarazioni del signor Ministro, mercè le quali egli si obbliga di presentare le preventive perizie prima di ogni e qualunque nuova domanda di crediti per tutte le opere da eseguirsi per norma dei successivi bilanci, il Senato passa all'ordine del giorno.

(Approvato).

Passo ora alla lettura degli articoli.

« Art. 1. La Sicilia sarà dotata d'una rete di strade nazionali. »

(Approvato).

« Art. 2. Le linee costituenti questa rete sono le seguenti:

- « 1. Da Palermo a Trapani per Alcamo;
- « 2. Da Palermo a Girgenti per Corleone e Bivona;
- « 3. Da Santa Caterina a Siracusa e Noto per Caltanissetta e Caltagirone;
- « 4. Da Termini a Taormina per Nicosia con una diramazione sopra Milazzo ed una su Caltanissetta. »

(Approvato).

« Art. 3. Per il mantenimento delle strade già compiute e per i lavori di miglioramento delle medesime, viene autorizzata l'iscrizione annuale nel bilancio dei lavori pubblici, fra le spese ordinarie, delle occorrenti allocazioni, le quali in quello dell'esercizio 1862 saranno di lire 480,979 per le spese di mantenimento, e di lire 795,000 per quelle di miglioramento. »

(Approvato).

« Art. 4. È pure autorizzata l'apertura nel bilancio stesso d'una apposita categoria per le spese straordinario da eseguirsi sulle linee non ancora compiute, e per la costruzione dei ponti attraverso i corsi d'acqua che intersecano le strade predette, e quella da Partanna a Palermo per la via della marina, e quelle da Partanna a Santa Margherita e da Vittoria a Terranova; come pure le strade da Mangano a Girgenti, e da Messina per Catania e Santa Caterina a Palermo; la manutenzione di queste ultime sarà a carico dello Stato finché non siano poste in esercizio le strade ferrate che corrono nella stessa direzione.

« Per l'esercizio 1862 è stanziato in questa categoria un primo fondo di L. 1,500,000 salvo ad inscrivere nei bilanci successivi quelle altre somme che risulteranno necessarie in base ai regolari progetti. »

(Approvato).

Se il Senato lo permette, si faranno due squittini con una sola chiamata.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LA CONCESSIONE
DI UNA LINEA TELEGRAFICA SOTTOMARINA
FRA OTRANTO E CORFÙ.

(V. atti del Senato N. 123).

Presidente. Leggerò il progetto di legge che viene dopo all'ordine del giorno, relativo alla concessione di una linea telegrafica sottomarina fra Otranto e Corfù in continuazione delle linee terrestri italiane.

Leggo l'articolo unico.

« La Convenzione per la cessione del diritto esclusivo di stabilire una comunicazione telegrafica sottomarina fra Otranto e Corfù, in continuazione delle linee terrestri italiane, stipolata il 5 luglio 1861 fra il Ministro dei lavori pubblici, rappresentato dal direttore telegrafico di compartimento, signor Salvatori Fedele, e la Società del telegrafo sottomarino Malta-Corfù-Italia (*Mediterranean extension telegraph Company*) rappresentata dall'ingegnere Giovanni De Normann, è approvata colle modificazioni indicate nell'articolo 6 della Convenzione stessa unita alla presente legge. »

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola passo alla lettura dell'articolo unico (V. *supra*).

Trattandosi di una legge concepita in un solo articolo, si passerà immediatamente allo squittinio segreto

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale).

Risultato della votazione sul progetto di legge per le strade nazionali in Sicilia:

Votanti . . . 85
Favorevoli . . . 82
Contrarii . . . 3

(Il Senato adotta).

Risultato della votazione sul progetto di legge per concessione d'una linea telegrafica sottomarina fra Otranto e Corfù:

Votanti . . . 85
Favorevoli . . . 82
Contrarii . . . 3

(Il Senato adotta).

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER ESTENSIONE
A TUTTE LE PROVINCE DEL REGNO
DELLA LEGGE SULLE SERVITÙ MILITARI.

(V. atti del Senato N. 128).

Presidente. Viene ora all'ordine del giorno il progetto di legge per estendere a tutte le province dello Stato la legge 19 ottobre 1859, sulle servitù militari. Pregherei i signori commissari di volersi recare al loro banco. Leggo il progetto di legge quale fu presentato dal Ministero per aprire la discussione generale, riservandomi quando la discussione generale sarà terminata, d'interrogare l'ufficio centrale sulle proposte che ha fatto nella sua relazione.

Leggo il progetto (V. *infra*).

Senatore **De Cardenas.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Cardenas.** L'ufficio centrale considerando gli inconvenienti che potrebbe portare la pubblicazione della legge assoggettando luoghi che prima erano immuni dalle servitù militari, ha pensato che vi si poteva rimediare coll'aggiunta di un articolo di legge ovvero con un ordine del giorno.

L'aggiunta di un articolo di legge sarebbe sembrato il modo più ovvio; credette però l'ufficio centrale non doverlo proporre: la missione che aveva avuto dal Senato era semplicemente di esaminare se la legge proposta fosse applicabile a tutto lo Stato, e su questo punto non ebbe nessun dubbio; seguitando per altro esso nel credere fosse necessaria un'aggiunta per i casi di nuove fortificazioni che assoggettassero delle possidenze che prima non lo erano a delle servitù militari, considerando anche il caso che queste potessero essere estese, cosa molto probabile in vista della maggior portata che hanno attualmente le armi da fuoco, per cui sarebbero soggette tante e tante proprietà che attualmente, anche nei paesi dove vi sono fortificazioni, sono interamente libere da qualsiasi servitù, o di non poter aprire strade o di non poter fabbricare, esso propose od un articolo di legge od un ordine del giorno.

Se il Senato crederà opportuno di adottare quell'articolo di legge, l'ufficio centrale l'ha proposto e credo

che lo sosterrà, ma se si preferisce l'ordine del giorno, sul quale principalmente insiste l'ufficio centrale, affinché o tardi o tosto sia riparato a questo sconcio di non essersi provveduto ad un caso probabile e che presto avrà luogo in vari paesi, sarebbe forse meglio.

Presidente. Dunque l'ufficio centrale abbandonerebbe l'idea di proporre l'aggiunta d'un articolo e si restringerebbe unicamente alla proposta dell'ordine del giorno.

Senatore De Cardenas, Relatore. A meno che il Senato non creda....

Presidente. Domando quello che propone l'ufficio centrale, propone un articolo od un ordine del giorno?

Senatore De Cardenas, Relatore. Ha proposto un ordine del giorno.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Quantunque io non abbia incarico dall'onorevole mio collega il Ministro della guerra, che a dir vero credeva potesse assistere a questa discussione alla quale forse qualche imprevisto accidente lo ha impedito d'intervenire, tuttavia credo d'interpretare le sue intenzioni e le intenzioni del Governo, dichiarando che il Ministero non ha difficoltà di accettare in massima l'ordine del giorno proposto dall'ufficio centrale.

Avrebbe invece difficoltà di accettare l'articolo d'aggiunta il quale stabilisce già delle massime e dei principii che non furono ancora discussi, sui quali potrebbero per avventura elevarsi dei dubbi; all'ordine del giorno invece non credo che il Ministero possa fare obiezione, e s'intende nel senso d'una manifestazione d'un principio di giustizia che deve sempre governare tutte le disposizioni del legislatore.

Trattandosi di sottoporre proprietà private a nuovi vincoli, non credo vi sia pericolo nell'ammettere l'ordine del giorno proposto dall'ufficio centrale; ben inteso però che il Governo si riserva il diritto di studiare il progetto di legge e di presentarlo entro quei limiti che saranno conciliabili coll'interesse dello Stato, il quale, mi si permetta di dirlo ben chiaramente, in questa materia deve essere l'interesse predominante.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Leggerò prima di tutto l'ordine del giorno proposto dall'ufficio centrale e consentito dal signor Ministro.

« Il Senato invita il Ministero a studiare la quistione
« ed a proporre quella legge che crederà più conveniente nell'interesse dello Stato e dei particolari, onde
« questi ottengano un equo compenso per i danni cui
« sarebbero assoggettati dall'estensione delle servitù militari a luoghi, che prima ne erano immuni e passa
« all'ordine del giorno. »

Senatore Notta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Notta.

Senatore Notta. Io prendo la parola per pregare il signor Presidente di voler in questa votazione far procedere con tutta quella oculatezza che si richiede, onde risulti in modo preciso di quelli che adottano, e di quelli che non adottano quest'ordine del giorno, perchè vi sarebbero molti, mi scusi il Senato se....

Presidente. Ciò si fa sempre....

Senatore Notta. Vi sarebbero molti Senatori, i quali si uniscono al mio desiderio, che in questa circostanza si proceda, benissimo come si usa sempre, ma direi con maggiore vigilanza, acciò non possa esservi alcun dubbio su chi vota pro e chi contro, e così...

Presidente. Mi scusi il Senatore Notta se l'interrompo, ma io non posso ammettere che l'ufficio di Presidenza proclami una votazione quando il risultato suo è dubbio. L'ufficio di Presidenza è oculatissimo, e mancherebbe al proprio dovere, quando pronunciasse un'ammissione od una reiezione in caso di dubbio, nè io posso lasciar passare tale avvertenza senza fare questa anticipata dichiarazione.

Senatore Notta. Io vorrei pregare il signor Presidente a non voler intendere la mia dichiarazione nel senso da lui accolta, dichiarazione che io faceva solo per non proporre l'appello nominale, credendo sufficiente limitarmi a dire che si vedesse con particolare attenzione chi intendeva votare, e chi no, quest'ordine del giorno.

Io ripeto che molti Senatori non sarebbero disposti ad accogliere quest'ordine quale si trova redatto, mentrechè non sarebbe rifiutato e verrebbe esso accolto con facilità, laddove si fosse limitato il medesimo all'invito di studiare la quistione, ed a proporre quella legge che il Governo crederà più conveniente nell'interesse dello Stato e dei particolari.

Era solo in questo senso che io aveva preso la parola, e credo di dover ripetere la preghiera che in questa votazione si vada con molto rigore.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Forse io non ho avuto la fortuna di spiegare chiaramente il mio concetto al Senato, perchè altrimenti l'onorevole Senatore Notta non avrebbe forse manifestato il suo scrupolo, al quale mi compiaccio di associarmi.

Io credeva di esprimere il mio pensiero quando ho detto che, nello studiare questo progetto, il Ministero avrebbe tenuto come idea cardinale che gli interessi dello Stato dovevano essere gli interessi dominanti, ed ho manifestato questa idea in quanto che vedeva che nell'ordine del giorno dell'ufficio centrale il concetto suo trattava quasi ad uno stesso livello gli interessi dello Stato e dei particolari.

Ora in questa materia io credo che non si può ammettere questa parità di trattamento, ovvi, per dir così, una giustizia superiore alle altre.

Dunque io crederei che tanto l'onorevole Senatore Notta, quanto l'ufficio centrale, potrebbero con una lieve modificazione di quest'ordine del giorno, conciliare i loro desideri, e non pregiudicare la questione.

Quando l'ufficio centrale ammettesse che il Ministero studi la questione, veda se sia il caso di formulare una legge, e, solamente quando riconosca l'utilità e la giustizia di un nuovo provvedimento legislativo che regoli questa materia, venga a presentarla al Parlamento.

Con questa limitazione dell'ordine del giorno, io credo che sarebbe sufficientemente soddisfatto a tutti i desideri, e vorrei dunque che l'ufficio centrale vi acconsentisse con intronnettere nell'ordine del giorno una parola: cioè, ove si dice « a proporre una legge » si dicesse « proporre *ove occorra* una legge, ecc ».

Senatore **Notta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Notta**. Io aveva preso la parola per venire appunto nel sentimento testè manifestato dal Ministero dei lavori pubblici, mi pare però che senza aggiungere parola alcuna, purchè si votino distintamente le due parti che compongono quest'ordine del giorno, si possa raggiungere il fine che si proponeva l'onorevole Ministro.

Io proporrei di votare la parte che dice: « Il Senato invita il Ministero a studiare la questione, ed a proporre quella legge che crederà più conveniente nell'interesse dello Stato e dei particolari, » e di respingere poi la seconda parte dalle parole: « onde questi ottengano, ecc. » con ciò la questione senza essere pregiudicata, rimarrebbe nei suoi veri limiti.

Io quindi propongo la divisione di quest'ordine del giorno.

Senatore **De Cardenas**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **De Cardenas**. Crede l'ufficio centrale che sia di giustizia il provvedere in qualche maniera alle indennità che possono essere dovute ai particolari.

Il codice civile dice chiaramente che le proprietà dei privati possono essere prese dal Governo od anche da altri per utilità pubblica ma sempre coi debiti compensi.

Non è il caso per ora di parlare dei provvedimenti in occasione di guerra guerreggiata attiva, io parlo di quei provvedimenti che si prendono per tutela di una piazza, di una fortezza, di un magazzino di polveri, nel proibire di elevare nuovi edifici, o di restaurare i preesistenti ad una tale distanza dai fabbricati, nel proibire tale o tal altro genere di coltura, nel proibire una nuova strada, le quali cose portano un vero danno alle proprietà, portano un vero deperimento al loro valore, e questo deperimento del loro valore a termine del codice civile deve essere compensato da chi ne è causa. Quell'onde che si vorrebbe togliere, mi pare che sia l'unico motivo dell'ordine del giorno proposto; se non si invita il Ministero a proporre una legge affine di ottenere questo scopo di equità e di giusti compensi pei danni

che possono essere dati, non so più cosa potrebbe significare quest'ordine del giorno.

Presidente. L'ufficio centrale mantiene dunque nella sua integrità la proposta fatta, e non aderisce all'invito del signor Ministro dei lavori pubblici di cambiarla?

Senatore **De Cardenas**, *Relatore*. L'ufficio centrale non credrebbe opportuno cambiarla in altri termini quando non ve ne fossero altri che dicessero la stessa cosa; ma escludere l'idea di dare un compenso a chi di ragione non si può. È cosa portata dal codice civile, portata dallo Statuto. L'articolo medesimo dello Statuto dice che non si possono prendere proprietà dei particolari senza dar loro i dovuti compensi.

Un'osservazione poi che prego tutti di voler fare, si è, che è succeduto un errore di stampa in questo ordine del giorno, cioè che dopo le parole « dall'estensione delle servitù militari a luoghi » si è dimenticato di stampare che ne erano immuni.

Presidente. Si deve leggere luoghi che ne erano immuni.

La parola spetterebbe al signor Ministro Poggi.

Senatore **Poggi**, *Ministro senza portafoglio*. Cedo la parola al signor Senatore Alfieri.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri**. Spero che al Senato non dispiacerà ch'io ricordi ciò che già in altre circostanze si è osservato circa gli ordini del giorno, vale dire che sono assai pochi quelli che abbiano un valore che loro meriti il favore del Senato.

Credo poi che questo modo di vedere sia tanto più giusto nel caso presente, e tanto più mi confermo in questo pensiero considerando che, se noi ci mettessimo per la via nella quale ci vuole incamminare l'ufficio centrale, ci troveremo certamente soli, dacchè nessuna legislazione, a mia conoscenza, contiene di simili fatti.

Ma v'ha di più: l'ufficio centrale mi pare che non abbia considerata la questione (anche giudicandola nel suo senso) che da un solo canto, cioè dei casi avvenire ai quali soli intende che si provveda.

Nota l'onorevole relatore dell'ufficio centrale che questo provvedimento avrebbe la sua radice nello Statuto e nel codice civile.

Se veramente il codice e tanto più lo statuto avessero in questo senso provveduto, io non vedrei perchè noi ci crederemmo in dovere di provvedere ancora. Ma forse l'onorevole relatore che faceva questo ragionamento al Senato, non badava che ci era differenza fra il caso previsto di espropriazione per utilità pubblica ed altri casi di servitù legale. Quindi tenuto conto di questa differenza, tenuto conto di questa verità, che se il codice vi ha provvisto, è inutile che ci si provveda ulteriormente; considerando ancora che non è la cosa più conveniente, e più propria ad una parte del Parlamento d'invitare i Ministri a proporre leggi, io crederei che il Senato prenderebbe miglior partito, se passasse all'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. La parola è al signor Ministro Poggi.

Senatore **Poggi**, *Ministro senza portafoglio*. Io non dirò che poche parole in aggiunta a quelle saviamente dette dall'onorevole Senatore **Alfieri**.

Se la legge del 9 ottobre 1859 sulle servitù militari non contiene una disposizione che accordi indennità a quei proprietari che vanno soggetti a delle servitù, deve naturalmente credersi che questa legge non infrangesse, per la natura appunto della cosa, il disposto dello Statuto nè potesse violare l'articolo del codice civile.

Quindi se la legge che va ad estendersi ad altre province è in se stessa una legge che non offende i principii generali che governano questa materia, pare anche a me che non ci sia luogo a dubitare che abbia lesa fin qui e ingiustamente i diritti di proprietà.

Il Ministero non si era mostrato contrario ad accettare l'ordine del giorno sotto riserva per fare intendere tanto all'ufficio centrale quanto al Senato, che non voleva impegnarsi in un'opposizione per quest'effetto; ma per altro premeva, come avvertì l'onorevole mio collega, di stabilire che il Governo avrebbe assunto l'incarico di studiare la questione e di vedere se l'estensione che andavano a prendere oggi le servitù militari per dato e fatto dei perfezionamenti delle armi da fuoco che arrecano guasti a maggiori distanze di prima, potessero dar luogo ad un compenso ai privati, mentre non lo davano in passato. Ma più che a studiare, il Governo non poteva impegnarsi, imperocchè promettero di proporre una legge, quando dietro gli studi fosse venuto a risultare che la legge non era proponibile, era tale assunto che il Governo fin d'ora non avrebbe accettato.

Perciò era quanto a sè disposto ad accettare quell'ordine del giorno colla riserva di proporre la legge se ve ne fosse stato bisogno. Ma se il Senato crede meglio di aderire alla proposizione avanzata dall'onorevole Senatore **Alfieri**, il Ministero accetta ben volentieri l'ordine del giorno puro e semplice, perchè si deve intendere che nonostante un ordine del giorno puro e semplice, non venga meno nel Ministero l'obbligo di provvedere con nuove leggi alle nuove emergenze dei casi.

Presidente. Ci è una proposta di passare all'ordine del giorno puro e semplice, la quale implica la reiezione del proposto ordine del giorno. L'ordine del giorno puro e semplice dovendo avere la priorità, lo metto ai voti.

Chi approva l'ordine del giorno puro e semplice, voglia alzarsi.

(Approvato).

Passo alla lettura dei singoli articoli.

Art. 1.

« La legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari è estesa alle province del Regno in cui non venne peranco promulgata. »

(Approvato).

Art. 2.

« Tutte le disposizioni di legge attualmente vigenti in dette province contrarie alla presente legge restano abrogate dal giorno della promulgazione e pubblicazione della medesima. »

(Approvato).

Si passa allo squittinio segreto.

Senatore **Stara**. Mi pare che si potrebbero anche qui fare due squittinii con una sola chiamata, mettendo in discussione l'altro progetto di legge.

Presidente. Mi perdoni, non si può mettere in discussione l'altro progetto che è assai lungo, non essendo certi che la discussione del medesimo possa terminare nella seduta d'oggi. Si mettono a paro le votazioni quando gli oggetti sono di natura poco dissimile; ma non si può rimandare una votazione per squittinio segreto quando si può fare subito.

Dunque se non vi è una domanda specifica, io manterrò la votazione a squittinio segreto per questa sola legge.

(Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo**, fa l'appello nominale).

Presidente. Prima che si verificino i voti per lo squittinio di questa legge, credo sarà bene che si fissi l'ordine del giorno per domani.

Domani vi sarebbero tre leggi che potrebbero essere portate all'ordine del giorno.

La prima relativa alla soppressione di alcuni Comuni che fu domandata d'urgenza dal Ministero; l'altra relativa allo stabilimento di scuole normali, e la terza concerne l'ordinamento dell'istruzione superiore.

Se il Senato non ha osservazioni in contrario, si intenderà l'ordine del giorno per domani stabilito in questa conformità, e il Senato si radunerà al tocco.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Desidererei fare osservare che in quanto all'ultima legge di cui l'onorevole **Presidente** ha fatto menzione, non ci sarebbe il Relatore, salvo che la di lui presenza potesse aversi per la seduta di domani.

Voci. È ammalato.

Presidente. Mettendo all'ordine del giorno la legge per il riordinamento della istruzione superiore, doveva prevedere che probabilmente non poteva portarsi effettivamente all'ordine del giorno, perchè vi è la legge sulle scuole normali che precedeva, ed è alquanto lunga. Si farà per altro avvertito il signor Relatore dell'ufficio centrale, e dove egli non possa far atto di presenza in giorno prossimo, consulterò il Senato per il giorno in cui potrà poi effettivamente venire in discussione questa legge d'iniziativa del Senatore **Matteucci**. Intanto, come dissi, la legge per la soppressione di Comuni, e quella sulle scuole normali sono in istato di essere portate domani in discussione, e se non vi è altra osservazione, domani al tocco si terrà seduta per la discussione dei due precitati progetti di legge.

Risultato della votazione:

Votanti. 83
Voti favorevoli. 77
Contrarii. 6

(Il Senato approva).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO ALLE TASSE
SUI REDDITI DEI BENI DEI CORPI MORALI
E DI MANO-MORTA.

(V. atti del Senato N. 112).

Presidente. Viene in discussione la legge per la tassa sui redditi dei beni dei corpi morali e di mano-morta.

Se non vi è osservazione in contrario crederò che il Senato assente a che non si dia lettura dell'intero testo preliminarmente.

La discussione generale è aperta su questo progetto di legge.

Se non si domanda la parola passerò alla lettura dei singoli articoli del progetto del Ministero.

Art. 1.

« Le province, i comuni, i consorzi e tutti gli istituti, corpi, enti morali o associazioni, pagheranno a cominciare dal 1 aprile 1862, un'annua tassa proporzionale all'entrata che ritraggono o potrebbero ritrarre da beni immobili, da capitali, da rendite fondiari, da qualunque altra rendita, nessuna eccettuata, che non provenga da imposta, e in generale da tutti quei valori fruttiferi che si computano per le tasse di registro nelle trasmissioni per causa di morte.

« Non sono soggette a questa tassa le società commerciali ed industriali, di credito o di assicurazione di qualunque forma, e gli asili infantili. »

Alla prima parte di questo articolo l'ufficio centrale propone in forma di emendamento la seguente redazione.

Prego i signori Senatori di avvertire che in questa redazione si sono fatte alcune modificazioni per recenti intelligenze tra l'ufficio centrale ed il ministero.

Dunque la redazione starà nel modo che ste per aver l'onore di leggere al Senato.

Art. 1.

« Le province, i comuni, gli istituti di carità e di beneficenza, le amministrazioni delle chiese, i benefici ecclesiastici, e le cappellanie anche laicali, le case religiose, i seminari, le confraternite, le associazioni di arti e mestieri, gli istituti religiosi di ogni culto, e gli altri stabilimenti, corpi ed enti morali sono assoggettati a cominciare dal 1 luglio 1862 ad un'annua tassa proporzionale alla rendita reale o presunta di tutti i beni mobili od immobili che loro appartengono e che si computano per le tasse di registro nelle trasmissioni per causa di morte. »

Prego il signor Regio Commissario di voler dire se accetta questo emendamento alla prima parte dell'articolo.

Commissario Regio. Non ho difficoltà di accettarlo.

Presidente. Se non si domanda la parola comincerò dal mettere ai voti....

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Nell'altro ramo del Parlamento si è insistito perchè in questo articolo fosse aggiunto l'inciso « che non provenga da imposta. »

Confesso che non mi sembra assolutamente necessario, ma debbo escludere che la soppressione possa dar luogo ad interpretazioni che non siano state nella intenzione nè dell'ufficio centrale che la propone, nè del Senato che l'approva.

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina.** Pregherò l'onorevole preopinante a voler osservare che vi è un differenza essenziale nella redazione dell'articolo quale venne adottato dall'altro ramo del Parlamento, e l'articolo che è proposto dall'ufficio centrale.

Là si diceva « da rendite fondiari, da qualunque altra rendita, nessuna eccettuata, che non provenga da imposta, e in generale. . . . »

Noi abbiamo detto invece semplicemente « rendite dei beni mobili ed immobili. »

Ora siccome i beni mobili ed immobili sono ampiamente determinati e spiegati dal Codice civile, e siccome fra questi beni mobili ed immobili non vi sono le imposte, non pare che si possa minimamente elevare il dubbio che poteva aver luogo nella redazione primitiva.

In vista di ciò parmi che anche dal signor Commissario Regio si debba ritenere sufficientemente chiarita la cosa, dacchè appunto per togliere ogni contestazione l'ufficio si è riferito a termini legali e determinati dal Codice civile.

Commissario Regio. Non fo obiezione, avendo già dichiarato che avevo domandato la parola nel solo fine d'eliminare ogni dubbio sull'effetto della proposta soppressione; trovo giuste le considerazioni fatte dall'ufficio centrale.

Senatore **Linati.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Linati.** La nuova redazione di questo articolo fatta dall'ufficio centrale mi muove a fare un'osservazione. Nelle province parmensi per decreto, parmi del 1830, le confraternite laicali vennero gravate di un'imposta speciale la quale colpisce le loro entrate con certe proporzioni determinate dalla legge. È questa un'imposta assai grave perchè v'hanno Corpi morali i quali con 8,000 lire di reddito pagano mille lire d'imposta, ed altrove giungono a pagare dalle 7 alle 8,000 lire di tassa allo Stato.

Io non vorrei che le une gravezze dovessero som-
marsi colle altre, e quindi mi rivolgo all'ufficio centrale
acciò mi dia qualche spiegazione in proposito, e vegga
se non sia il caso di fare un'aggiunta all'articolo con
una riserva a favore di quei Corpi morali o mani-morte
che nelle varie province del Regno si trovano, come
dissi, già gravati di altre imposte stabilite anteriormente
alla pubblicazione di questa legge.

Senatore **Farina**. Domanderei all'onorevole preopi-
nante se non crede che sia sufficientemente provveduto
a questo riguardo colla disposizione dell'articolo 19
nella quale si dice che tutte le imposte di mano-morta
precedenti cesseranno dall'aver vigore colla attuazione
della presente legge; conseguentemente io credo che
essendo una legge di mano-morta quella citata dall'ono-
revole preopinante, coll'attuazione della presente legge,
cesserà dall'aver vigore.

Senatore **Linati**. Allora m'acqueto.

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori**. Credo opportuno di sottoporre una
considerazione al Senato.

Nel testo dell'ufficio centrale vi è la parola: « fab-
bricerie. »

Presidente. Le faccio osservare che dietro accordo
fra l'ufficio centrale e il Regio Commissario quella pa-
rola fu tolta.

Senatore **De Gori**. L'onorevole Relatore dell'ufficio
centrale me ne aveva informato.

Non ostante credo opportuno di sottoporre alle con-
siderazioni del Senato un'osservazione.

Vi sono alcune fondazioni che non sono destinate al
mantenimento materiale delle chiese; ve ne sono altre
invece che sono destinate al mantenimento del culto
delle chiese stesse.

Talmentechè quelle che hanno per unico scopo il
mantenimento materiale del fabbricato delle chiese, forse
non potrebbero rientrare nella dizione generale « am-
ministrazione delle chiese. » Per conseguenza mi parve
che fosse una distinzione assai opportunamente fatta dal-
l'ufficio centrale, quella fra le fabbricerie, cioè fra quelle
che hanno per iscopo la manutenzione materiale del
tempio, e le altre che hanno per destinazione il man-
tenimento del culto delle chiese stesse.

Commissario Regio. Confesso che è stato a mia
istigazione che l'ufficio centrale ha convenuto di sop-
primere la parola « fabbricerie. » Ed io ho suggerito
la soppressione di questa parola e perchè credevo che
non fosse necessaria ed anco per la considerazione che
quella parola non mi pare di buona lingua e non è
generalmente intesa nelle province centrali e meridio-
nali.

Quata è la considerazione per cui avevo proposto che
la parola « fabbricerie » fosse soppressa. Del resto è
sempre un ente morale, è sempre un'amministrazione
quella di cui parlava l'onorevole Senatore De Gori, e
credo che se si volesse aggiungere la parola « opere » po-

trebbe forse dire altrettanto, perchè è una parola gene-
rica intesa in tutte le province d'Italia. Ma ripeto anche
che sia soppressa senz'altra sostituzione la parola « fab-
bricerie » l'ufficio centrale è stato cauto di introdurre
tante indicazioni esemplificative da non lasciare alcun
dubbio. Non ostante mi rimetto alla saviezza del Senato.

Senatore **De Gori**. Quando l'onorevole Commissario
Regio, e l'ufficio centrale non credano che lo spirito
della disposizione della legge fosse per avventura rag-
giunto meglio colla dizione *amministrazioni destinate
al mantenimento delle fabbriche o del culto*, e credano
invece che sia sufficiente la parola *amministrazione
delle chiese* in generale, io non credo doverne fare una
proposta speciale.

Presidente. Non essendovi formale proposta rileg-
gerò la prima parte dell'articolo come sta nell'emenda-
mento dell'ufficio centrale (V. sopra).

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Senatore **Poggi**, *Ministro senza portafoglio*. Domando
la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri**. Io domanderei ancora uno schiar-
imento sul senso di quest'articolo. Desidererei cioè sa-
pere se nell'intendimento dell'ufficio centrale si debba
applicare la legge esclusivamente a chi ha la capacità
di ente morale riconosciuto dalla legge, ovvero se an-
che infuori di questi enti morali riconosciuti dalla legge
capaci, possa esservi applicabilità di tassa.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Il Commissario Regio ha la parola.

Commissario Regio. Mi pare che non possa ele-
varsi dubbio sopra la comprensione di quest'articolo;
quando noi diciamo *enti morali*, parliamo di enti che
abbiano la capacità giuridica di possedere, giacchè il
subbietto imponibile nel caso attuale sono i beni pos-
seduti, dunque non possono essere colpiti che gli enti
moralì che abbiano capacità di possedere.

In questo è il carattere distintivo della disposizione.

Se si tratta di associazioni, i cui beni costituiscano
proprietà degli individui che le compongono, non è il
caso di applicare la legge attuale, perchè tali associa-
zioni sono in materia di tassa regolate dalle leggi co-
muni. Se si tratti poi di associazioni che non abbiano
la capacità giuridica a possedere, è chiaro che ad esse
non può applicarsi la legge presente per la semplice
ragione che manca il subbietto imponibile.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Alfieri ha la parola e dopo
l'avrà il Ministro Poggi.

Senatore **Alfieri**. I motivi che mi muovevano ad in-
terpellare l'ufficio centrale ed il Commissario Regio
erano questi: che nel testo primitivo si diceva *enti mo-
rali o associazioni*; dunque pareva che fossero due ca-
ratteri diversi quello dell'ente morale, e quello dell'as-
sociazione...

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **Alfieri**... Nella redazione dell'ufficio cen-

trale si dice bensì, « e gli altri stabilimenti, corpi ed enti morali. » Ma per render la cosa più evidente, forse sarebbe stato opportuno che vi si fosse introdotta la parola *altri enti morali*.

A queste riflessioni sarebbe da aggiungersene un'altra, ed è, che vi sono istituti che senza essere ancora fatti, in conseguenza di legge, capaci di possedere, di ricevere per esempio un'eredità, un legato, possono tuttavia raccogliere somme, e non sono tutti considerati come veri enti morali.

Io credo che altrove si sia fatto menzione degli asili infantili. I più di questi istituti sussistono per via di prestazioni, di contributi volontari, ma non possiedono nel vero senso.

Io domando se essi sarebbero pure compresi in questa legge, e se dovrebbero in conseguenza di quest'articolo pagar tassa.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Mi permetterò di rispondere all'onorevole preopinante, cominciando dal fine del suo discorso invece che dal suo principio, che quanto agli asili infantili, essi sono espressamente esentati nell'alinea, di cui diede lettura l'onorevole Presidente.

Quanto poi alla prima sua osservazione, la legge colpisce in genere gli enti morali, i quali posseggono beni mobili ed immobili.

La legge ha colpito gli enti, senza occuparsi per il momento della legalità della loro esistenza; essa ha posto mente al fatto fondamentale in questo genere di imposte, del quale faceva testè cenno l'onorevole Commissario governativo, che è quello di sapere se la proprietà della cosa è acquistata all'ente, ovvero rimane agli individui che compongono l'associazione.

Questo è il motivo appunto, per cui tolse l'ufficio centrale dall'articolo la parola *associazione*, e vi lasciò semplicemente quella di *ente*, per evitare appunto quelle confusioni che potevano nascere nel caso che entrambe queste parole si fossero lasciate.

Vi sono per esempio, le associazioni dei consorzi, nelle quali entra una quantità di persone per determinati beni, i quali sono compresi nell'associazione; ma siccome le proprietà loro rimandano sempre alle persone, e conseguentemente si trasmettono o per atto tra vivi, o per atto d'ultima volontà, o per successione intestata dall'uno all'altro individuo, così cessava relativamente ad essi il motivo della presente legge, motivo per cui limitossi precisamente l'espressione ad ente morale per indicare che l'individuo doveva assorbire in sé, dirò così, la proprietà individuale, per sostituirvi la proprietà collettiva dell'ente colpito dalla legge.

A me pare che queste spiegazioni possano essere sufficienti; del resto per tranquillare l'onorevole preopinante, gli dirò che noi abbiamo copiato letteralmente l'enumerazione e l'indicazione contenuta nella legge del 1854, e che siccome quella legge è già stata applicata (e per quanto io sappia non ha dato luogo ad alcun inconveniente, e che se inconvenienti fossero au-

che avvenuti, sarebbevi già a questo riguardo una giurisprudenza formata) ci siamo attenuti a quelle indicazioni, anche perchè avevano un maggior carattere di certezza, che non quelle che erano nell'articolo del progetto votato nell'altro ramo del Parlamento.

Presidente. La parola è al Ministro Poggi.

Senatore Poggi. Io volevo ritornare sul dubbio accennato da alcuni degli onorevoli Senatori relativamente alla soppressione della parola *fabbricerie*.

Pur troppo vi sono in alcuni luoghi delle fabbriche di chiese, che sono indipendenti dalle amministrazioni delle chiese medesime, e formano un ente morale a parte.

Io crederei opportuno che, siccome l'articolo procede per via di enumerazioni specifiche, invece di limitarsi a formole generiche, si aggiungesse una qualche parola la quale facesse intendere che anche le opere delle fabbriche sono soggette alla tassa.

Così si potrebbe dire « le amministrazioni delle chiese e delle loro fabbriche » ed allora dove sono amministrazioni delle fabbriche indipendenti da quelle delle chiese, s'intenderanno colpite anche queste dalla legge.

Veramente non avrei avuto difficoltà ad accettare ancora la parola *fabbricerie*, ma se non è usata in ogni provincia, non sarà forse ben intesa da per tutto.

Senatore De Gori. Non facciamo una questione sulla parola *fabbricerie*, che se non è per tutto usata, certamente per tutto è intesa, ma potrebbe dirsi « Amministrazioni destinate o al mantenimento delle chiese o a quello del culto. »

Senatore Farina. Sarebbe a desiderare che l'onorevole Senatore lasciasse la parola *fabbricerie*, giacchè la nuova modificazione da lui proposta, vorrebbe essere studiata.

Ho paura che possano sorgere dubbii; la parola *fabbricerie*, se non è poi italianissima, è però parola intesa in una gran parte dello Stato.

Per conseguenza, in questo caso si potrebbe mantenere, tanto più che c'è già una specie di giurisprudenza stabilita in gran parte dello Stato, che ne determina il senso.

Presidente. Il Senatore De Gori aderisce al ripristinamento della parola *fabbricerie*?

Senatore De Gori. Aderisco in quanto che non l'ho mai combattuta.

Presidente. Il signor Commissario Regio non fa opposizione?

Commissario Regio. Non fo difficoltà.

Senatore Lauzi. Si ripristinerebbe il testo primitivo.

Presidente. Converrebbe anche ristabilire le parole: *ed altre*.

Rileggerò quindi questa prima parte dell'articolo primo per metterlo ai voti.

« Le province, i comuni, gli istituti di carità e di beneficenza, le fabbricerie ed altre amministrazioni delle chiese, i benefici ecclesiastici, e le cappellanie anche laicali, le case religiose, i seminari, le confraternite, le

associazioni di arti e mestieri, gli istituti religiosi di ogni culto, e gli altri stabilimenti, corpi ed enti morali sono assoggettati a cominciare dal 1 luglio 1862 ad un'annua tassa proporzionale alla rendita reale o presunta di tutti i beni mobili ed immobili che loro appartengono e che si computano per le tasse di registro nelle trasmissioni per causa di morte. »

(Chi lo approva si alzi).

(Approvato).

Leggo l'alinca dell'art. 1.

« Non sono soggette a questa tassa le società commerciali ed industriali, di credito o di assicurazione di qualunque forma, e gli asili infantili. »

(Approvato).

Metto ai voti l'intero articolo.

(Approvato).

Leggo l'articolo 2.

Art. 2.

« La rendita imponibile degli immobili sarà determinata dal prezzo annuo del fitto reale quando sono locati, e nel caso opposto dal prezzo annuo del fitto presumibile dei medesimi. Da questo prezzo si dedurrà l'ammontare annuo dell'imposta fondiaria e l'annua spesa delle riparazioni.

« L'imposta fondiaria sarà raggugliata alla media del triennio precedente, e le riparazioni saranno calcolate per gli opifici al 30 per 0/0, pei fabbricati al 15 per 0/0 del prezzo annuo di locazione, e pei beni rustici aventi annessi fabbricati colonici al 2 per 0/0....

Voci. Al 4 per cento.

Presidente. Leggo il testo del progetto ministeriale, e poi leggerò le modificazioni proposte dall'ufficio centrale.

Commissario Regio. Non occorre, perchè questa è una modificazione che si accetta come corrispondente ad altra introdotta nella legge del registro.

Presidente. Allora dopo il primo alinea viene il seguente:

« L'imposta fondiaria sarà raggugliata alla media del triennio precedente e le riparazioni saranno calcolate per gli opifici al 30 per cento, pei fabbricati al 15 per 0/0 del prezzo annuo di locazione e pei beni rustici aventi annessi fabbricati colonici al 4 per 100 della rendita totale dei beni a cui i fabbricati inservono.

« Non si farà luogo alla deduzione di questi pesi del prezzo annuo del fitto reale, quando fossero stati accollati al conduttore.

« In non caso però potrà farsi deduzione per le piccole riparazioni dette locative ».

Senatore Audiffredi. A me pare che questo 30 per 0/0 di deduzione per riparazioni sia veramente eccessivo. Io non so perchè si sia largheggiato in questo.

Domanderei qualche spiegazione in proposito all'ufficio centrale.

Senatore Farina. Veramente tutti vedono a quanta maggior deteriorazione siano soggetti gli opifici che non

gli altri fabbricati; ed è perciò che il 30 per cento di deduzione non è concesso che per essi. Oltre il fabbricato degli opifici vi sono le macchine infisse che fanno parte dello immobile le quali si deteriorano grandemente coll'uso.

Del resto qui non si fa una novità, ma in questo abbiamo dovuto conformarci a quello che è già stato votato da ambo i rami del Parlamento relativamente alla imposta del registro.

Siccome questo è un sostituto, dirò così delle tasse del registro che si percepiscono sulla registrazione per gli atti, quando questi succedono per la trasmissione di proprietà, o per causa di morte, o per atto tra vivi, conseguentemente non potevamo adottare nella deduzione una massima diversa da quella adottata per le deduzioni nelle tasse di registro.

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Audiffredi. La ragione adottata dal signor Relatore dell'ufficio centrale, cioè, che questa norma siasi già adottata per altre leggi, non mi soddisfa completamente.

Credo veramente che questa tassazione del 30 per 0/0 ecceda ogni limite, epperò mi pare che si potrebbe ridurre, al 20 per 0/0.

Senatore Farina. L'ufficio centrale non potrebbe accettare perchè si metterebbe in urto con la legge già votata.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Poco ho da dire su questo argomento, ma posso assicurare l'onorevole Senatore Audiffredi che i pratici dell'amministrazione mi hanno assicurato di aver fatto studi in proposito e di esser tranquilli sulla proposta che contiene questo articolo.

Aggiungo poi che non è neppure una novità, giacchè nella legge del 1851 sullo stesso argomento era ammessa la deduzione di 1/3 anzichè del 30 per cento, ed in pratica non è stata mai trovata eccessiva questa deduzione, sempre limitatamente, s'intende, agli opifici.

Senatore De Cardenas. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Cardenas. Vorrei una spiegazione o dal signor Commissario Regio o dall'ufficio centrale. Domando cosa s'intenda per imposta fondiaria, cioè se in essa sono comprese anche le imposte comunali e provinciali, o semplicemente le governative.

Commissario Regio. Quando si parla d'imposta fondiaria s'intende l'imposta erariale o principale, come quella che può stabilire una misura eguale.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 2 come è stato letto.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 3. (V. infra).

Prego il signor Commissario Regio di dirmi se acconsente alle modificazioni proposte alla prima parte di quest'articolo dall'ufficio centrale.

Commissario Regio. Consento.

Presidente. Rileggerò l'articolo per metterlo ai voti.

Art. 3.

« La quota della tassa dovuta dagli stabilimenti e corpi morali contemplati nella presente legge è determinata in lire quattro per ogni cento lire della rendita soggetta a tassa. Alla stessa tassa soggiacciono i corpi o stabilimenti di *mano-morta* di qualsivoglia natura aventi sede all'estero per le rendite da essi percepite nello Stato colpite dalla presente legge.

« Gli istituti di carità e beneficenza però, esistenti nello Stato, e la cui amministrazione è sottoposta alla sorveglianza dell'autorità governativa ed amministrativa, soggiaceranno alla tassa di soli centesimi cinquanta per ogni cento lire della loro rendita imponibile. »

(Approvato).

Art. 4.

« L'applicazione della tassa seguita la somma della rendita imponibile di venti in venti lire, quindi ogni frazione si computa per lire venti. »

(Approvato).

Art. 5.

« Tutti gli amministratori o rappresentanti dei corpi, stabilimenti ed associazioni di cui all'art. 1, che abbiano beni, capitali o rendite, dovranno fra sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, far esatta denuncia dell'entrata che ne ritraggono.

« Per i corpi, pegli stabilimenti o associazioni che fossero costituiti dopo che la presente legge sarà posta in vigore, la denuncia dovrà essere fatta entro sessanta giorni da quello in cui il corpo, lo stabilimento o l'associazione cominciò ad esistere legalmente.

« La denuncia in quanto ai beni stabili ed alle rendite fondiarie sarà fatta all'agente demaniale del distretto dove sono situati i beni posseduti da coloro che devono farne denuncia o vincolati a loro favore, e potrà anche farsi all'ufficio nel cui distretto il corpo o lo stabilimento ha la sede principale.

« In quanto ai capitali, ovunque si trovino, ed alle annue prestazioni, la denuncia deve farsi all'ufficio nel cui distretto il corpo o lo stabilimento ha la sede principale. »

(Approvato).

Art. 6.

« Alle denunce deve unirsi, per quanto spetta ai beni affittati, una copia in carta libera degli atti o delle scritture d'affittamento, ed in difetto, una dichiarazione firmata dai denunzianti e dall'affittaiuolo, dalla quale apparisca l'importanza della locazione l'ammontare del litto.

« In mancanza di tali documenti la denuncia si avrà per non eseguita nelle parti per le quali mancano.

« Nel caso che coloro che hanno da fare la denuncia siano impossibilitati a procurarsi la firma dell'affittaiuolo per la dichiarazione sovraccennata, dovrà farsi menzione espressa nella denuncia medesima accennandone le cause. »

(Approvato).

Art. 7.

« I corpi, stabilimenti che hanno bilanci assoggettati per l'approvazione al visto dell'autorità amministrativa potranno supplire ai documenti dell'articolo precedente, mediante la presentazione di un estratto autentico in carta libera dell'ultimo bilancio visto per l'approvazione. »

(Approvato).

Art. 8.

« L'estimazione della rendita imponibile degli immobili non potrà essere rifatta e modificata se non dopo tre anni. »

(Approvato).

Art. 9.

« Le variazioni che occorrono durante il triennio nella rendita imponibile devono notificarsi al più tardi nel mese di dicembre dell'ultimo anno del triennio, onde abbiano effetto nel triennio successivo.

« Le variazioni avvenute nell'asse del patrimonio soggetto a tassa dovranno denunziarsi entro il mese di dicembre dell'anno nel quale sono avvenute, perchè abbiano effetto nell'anno susseguente. In difetto delle anzidette denunce sarà mantenuta la tassa sulle basi della precedente liquidazione per l'anno successivo, se si tratta di variazione nel patrimonio imposto, per un altro triennio, se si tratta di variazione nella rendita tassabile, e ciò tutto salvi gli aumenti che risultassero doversi stabilire d'ufficio. »

Senatore **Alferi.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Alferi ha la parola.

Senatore **Alferi.** Se il Senato me lo permette vorrei fare un'osservazione che si riferisce piuttosto ad un articolo già votato, ma che ha tuttavia una relazione indiretta con questo in esame. L'osservazione mia ha tratto alla domanda fatta dall'onorevole De Cardenas, relativamente al disposto dell'art. 2.

Commissario Regio. Domando la parola.

Senatore **Alferi.** Siccome non aveva bene inteso il senso dell'articolo medesimo, io era venuto credendo che veramente non si dovesse escludere l'imposta provinciale e comunale: ma pensandovi meglio e considerando attentamente la redazione dell'articolo medesimo, io avvisai di dovermene riederere e ritenere che debba essere detratta la totalità dell'imposta fondiaria, a qualunque titolo essa sia appoggiata.

Siccome ho pensato che forse poteva essere succeduto al signor Commissario Regio, come era succeduto a me, il non aver ben inteso il senso di quest'articolo,

così mi sono permesso di farne il rilievo al Senato in occasione dell'articolo presente in cui si tratta della liquidazione delle rendite tassabili.

Presidente. Il signor Commissario Regio ha la parola.

Commissario Regio. Ringrazio l'onorevole Senatore Alfieri di porgermi subito occasione che io altrimenti avrei cercato nel corso della discussione, per escludere che sulle mie parole potesse fondarsi un argomento lontano dalle mie intenzioni.

Rispondendo genericamente alla interpellanza dell'onorevole Senatore De Cardenas non avevo sott'occhio l'articolo, che dava motivo alla interpellanza di cui perciò non raggiunsi la portata. Dichiaro adunque molto volentieri che i limiti della deduzione della prediale debbono riportarsi alla giurisprudenza già formatasi sulla legge del 1851, sezzachè l'amministrazione abbia a crederci per le mie parole autorizzata ad una diversa interpretazione la quale dovrà nei singoli casi determinarsi secondo la varia natura dei pesi imposti sul fondo.

Presidente. Ha la parola il Relatore.

Senatore **Farina, Relatore.** Sarebbe stato anche dovere dell'ufficio centrale di far questa osservazione; ma appunto confabulando coll'onorevole Commissario Regio si era inteso di fare una dichiarazione in questo senso prima della votazione finale della legge.

Questa dichiarazione diventa tanto più naturale in quanto che questa tassa è una surrogazione della tassa che si paga in occasione dei trapassi; ora nei trapassi a titolo oneroso si diminuisce il prezzo d'acquisto in vista anche delle imposte sia provinciale che comunale alle quali il fondo è soggetto, e conseguentemente per seguire sempre quel principio, si deve diminuire anche qui. Del resto quanto ha detto testè l'onorevole Commissario Regio parmi possa completamente tranquillare il Senato.

Presidente. Queste dichiarazioni non influiscono per nulla sul dettato dell'articolo in discussione e per conseguenza lo metterò ai voti come è stato da me letto.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato)

Si fa osservare che non siamo più in numero. Prego i signori segretari a voler riconoscere il numero.

(I Segretari procedono alla verificaione).

Fu riconosciuto che non siamo più in numero e per conseguenza sciolgo l'adunanza, rinviando a domani al toco la continuazione di questa discussione ed in seguito quella sugli altri progetti di legge accennati nell'ordine del giorno già stabilito.

La seduta è sciolta (alle ore 5).